

DISEGNO DI LEGGE

“Modificazioni della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 12 (Disciplina dell’esercizio delle attività professionali di guida turistica, accompagnatore turistico ed assistente di turismo equestre): maestri di mountain bike e di ciclismo fuoristrada”

Art. 1

Sostituzione del titolo della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 12 (Disciplina dell’esercizio delle attività professionali di guida turistica, accompagnatore turistico ed assistente di turismo equestre)

1. Il titolo della legge provinciale n. 12 del 1992 è sostituito dal seguente: “Disciplina dell’esercizio delle attività professionali di guida turistica, accompagnatore turistico, assistente di turismo equestre e di maestro di mountain bike e di ciclismo fuoristrada”.

Art. 2

Modificazione dell’articolo 1 della legge provinciale n. 12 del 1992

1. Nel comma 1 dell’articolo 1 della legge provinciale n. 12 del 1992 le parole: “assistente di turismo equestre” sono sostituite dalle seguenti: “assistente di turismo equestre, maestro di mountain bike e di ciclismo fuoristrada”.

Art. 3

Modificazione dell’articolo 2 della legge provinciale n. 12 del 1992

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 2 della legge provinciale n. 12 del 1992 è inserito il seguente:

"3 bis. E’ maestro di mountain bike e di ciclismo fuoristrada chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi di persone in itinerari, gite od escursioni in mountain bike, assicurando alla clientela assistenza tecnica e meccanica e fornendo notizie di interesse turistico sui luoghi di transito. Il maestro di mountain bike e di ciclismo fuoristrada, inoltre, può istruire i propri clienti sulla pratica del ciclismo fuoristrada in genere."

Art. 4

Modificazione dell’articolo 7 della legge provinciale n. 12 del 1992

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 7 della legge provinciale n. 12 del 1992 è inserito il seguente:

"2 bis. Per i maestri di mountain bike e di ciclismo fuoristrada, oltre ai requisiti indicati nel comma 2, è necessario il possesso della tessera di abilitazione all’esercizio della professione di maestro di mountain bike e di ciclismo fuoristrada rilasciata dalla Federazione ciclistica italiana (FCI)."

Art. 5

Modificazione dell'articolo 10 della legge provinciale n. 12 del 1992

1. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 10 della legge provinciale n. 12 del 1992 sono inseriti i seguenti:

"1 ter. A chi, alla data di entrata in vigore di questo comma, è in possesso dell'attestato di maestro di mountain bike e di ciclismo fuoristrada rilasciato dalla FCI è riconosciuto, con le modalità stabilite dalla Giunta provinciale, un credito formativo ai fini della partecipazione ai corsi ed esami previsti da questa legge.

1 quater. Per l'organizzazione e la gestione dei corsi di formazione e aggiornamento dei maestri di mountain bike e di ciclismo fuoristrada la Provincia può avvalersi della fondazione "Accademia della montagna del Trentino", prevista dall'articolo 35 quater della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino).".

Art. 6

Modificazioni dell'articolo 13 della legge provinciale n. 12 del 1992

1. Nel comma 1 dell'articolo 13 della legge provinciale n. 12 del 1992 le parole: "e gli assistenti di turismo equestre" sono sostituite dalle seguenti: ", gli assistenti di turismo equestre e i maestri di mountain bike e di ciclismo fuoristrada".

2. Nel comma 2 dell'articolo 13 della legge provinciale n. 12 del 1992 le parole: "e di assistente di turismo equestre" sono sostituite dalle seguenti: ", assistente di turismo equestre, maestro di mountain bike e di ciclismo fuoristrada".

Art. 7

Modificazione dell'articolo 14 della legge provinciale n. 12 del 1992

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 14 della legge provinciale n. 12 del 1992 è inserito il seguente:

"1 bis. Le sanzioni previste dal comma 1 si applicano anche ai maestri di mountain bike e di ciclismo fuoristrada."

Art. 8

Modificazione dell'articolo 14 bis della legge provinciale n. 12 del 1992

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 14 bis della legge provinciale n. 12 del 1992 è inserito il seguente:

"2 bis. Limitatamente alla professione di maestro di mountain bike e di ciclismo fuoristrada, la cancellazione dagli elenchi professionali previsti dall'articolo 7, oltre che nei casi indicati nel comma 1, è disposta anche in caso di mancato rinnovo della tessera federale di maestro di mountain bike e di ciclismo fuoristrada."

Art. 9

Modificazione dell'articolo 15 della legge provinciale n. 12 del 1992

1. Nel comma 1 dell'articolo 15 della legge provinciale n. 12 del 1992 le parole: "ed assistente di turismo equestre " sono sostituite dalle seguenti: ", assistente di turismo equestre, maestro di mountain bike e di ciclismo fuoristrada".

Art. 10

Disposizione finanziaria

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di questa legge si fa fronte con le somme già stanziare per l'attuazione della legge provinciale n. 12 del 1992.